



COPIA

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35****OGGETTO:****REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU.
MODIFICAZIONI**

L'anno duemilatredici addì sette del mese di novembre alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle Adunanze Consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. FERRENTINO ANTONIO - Sindaco	Sì
2. PREACCO SUSANNA - Vice Sindaco	Sì
3. SELVO MANUELA - Consigliere	Sì
4. PEPE AGNESE - Assessore	Giust.
5. FRANCO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
6. AMODIO GIOVANNI LAZZARO - Assessore	Giust.
7. GIACCONE ANNA - Consigliere	Sì
8. TRIFIRO' MARCO - Consigliere	Sì
9. FRANCO ROCCO - Assessore	Sì
10. CELLI VINCENZINO - Consigliere	Sì
11. REGE GIANASSO DANILA - Assessore	Sì
12. CALONGHI GUIDO - Consigliere	Sì
13. CAPPUCCIO MARIA DONATA - Consigliere	Sì
14. GIUGLARD ROBERTO - Consigliere	Sì
15. SPATARO DOMENICO - Consigliere	Sì
16. MARTOGLIO DIEGO - Consigliere	Sì
17. FAVRO BERTRANDO LAURA - Consigliere	Sì
TOTALE PRESENTI	15
TOTALE ASSENTI	2

Assume la Presidenza il Signor FERRENTINO ANTONIO.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno D'ADDETTA Michele Antonio.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale GAVAINI Dr.ssa Ilaria.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 7/11/2013

OGGETTO: Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - I.M.U. Modificazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 151 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, che stabilisce che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (...) sentita la conferenza Stato - Città in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), che testualmente recita "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto altresì il combinato disposto degli artt. 42 comma 2 lett. f), 172 Lett. c) ed e) del D.lgs. n.267/2000, dal quale risulta che entro il termine di approvazione del bilancio devono essere deliberate ed allegate al bilancio di previsione le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Rilevato che l'art. 8, comma 1, del D.L. 31/08/2013, n. 102 convertito in Legge 28/10/2013 n. 124, ha ulteriormente differito al 30/11/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

Richiamato l'art. 8 del D.lgs. n. 23/2011 di istituzione dell'I.M.U. - Imposta municipale propria a partire dall'anno 2014, in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - ICI e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;

Preso atto che il D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 ha anticipato l'applicazione dell'IMU a partire dall'anno 2012;

Richiamato il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 26/09/2012;

Visto l'art. 2 bis del D.L. 102/2013 convertito in Legge 124/2013 che, ai fini dell'applicazione dell'imposta suddetta, per l'anno 2013 e limitatamente alla seconda rata, i comuni possano equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale;

Rilevato che il medesimo art. 2 bis del D.L. 102/2013, specifica che in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione possa essere applicata ad una sola unità immobiliare; stabilisce altresì che ciascun comune definisca i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione;

Dato atto che il secondo comma del medesimo art. 2 bis, fissa un contributo nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, da ripartire fra i comuni al fine di assicurare il ristoro del minor gettito dell'imposta IMU derivante dall'applicazione dell'agevolazione di cui sopra;

Ritenuta pertanto l'opportunità di prevedere nel regolamento comunale IMU l'assimilazione di cui sopra al fine di tutelare un gruppo di contribuenti penalizzato dal passaggio da ICI ad IMU, in quanto con la disciplina comunale del precedente tributo ICI gli immobili concessi in uso gratuito erano sempre stati assimilati all'abitazione principale e quindi addirittura esentati dal tributo a partire dall'anno di imposta 2008, mentre con l'introduzione dell'IMU erano ricaduti nella categoria dei fabbricati ordinari, scontando quindi un'aliquota elevata e non potendo nemmeno fruire di alcuna detrazione;

Dato atto che il Comune di Sant'Antonino di Susa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30 aprile 2013, aveva già concesso un trattamento più favorevole a questa fattispecie di immobili, non produttivi di reddito, portando l'aliquota dall'8,6 al 7,6 per mille, riconoscendo così una seppur modesta riduzione di imposta compatibilmente con la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Dato altresì atto che l'assimilazione di tali immobili all'abitazione principale, comporterà l'esenzione dall'imposta se questa verrà confermata anche per il saldo 2013 (attualmente l'abolizione dell'IMU per l'abitazione principale è stata infatti confermata per il solo acconto, secondo quanto disposto con l'art. 1 del citato D.L. 102/2013), mentre in caso contrario comporterà l'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione, nelle stesse misure previste per l'abitazione principale;

Considerato che tale assimilazione non dovrebbe comportare ripercussioni gravi sul bilancio comunale in quanto lo Stato ha stanziato apposito contributo a ristoro del minor gettito IMU derivante dall'applicazione dell'art. 2 bis comma 1 del D.L. 102/2013;

Ravvisata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito al regolamento IMU;

Ritenuto di dover sottoporre al Consiglio Comunale la seguente modificazione al regolamento IMU: all'art. 10 – Assimilazioni, si aggiunge il comma 3:

3. Il Comune assimila inoltre ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli), che le utilizzino come abitazione principale. Sono escluse dall'assimilazione le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Relativamente alle pertinenze si applicano le stesse limitazioni già previste all'art. 3 comma 1 lettera b.

L'assimilazione si applica a partire dal saldo IMU anno 2013, secondo quanto previsto dall'art. 2 bis del D.L. 102/2012 convertito in Legge n. 124/2013.

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al periodo precedente può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamato l'art. 52 del D.lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.lgs. 23/2011;

Rilevato che il comma 2 dell'art. 52 del D.lgs. 446/97 prevede che i comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

Richiamato l'art. 10 comma 4 del D.L. n. 35 dell'8/04/2013, convertito in Legge n. 64/2013, che stabilisce che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998;

Considerato che l'art. 8 comma 2 del D.L. n. 102/2013, convertito in Legge n. 124/2013, dispone che, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria acquistino efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione (in caso di mancata pubblicazione entro detto termine si applicano gli atti adottati per l'anno precedente);

Tutto ciò premesso:

il consigliere Roberto Giuglard (della Lista Unione Democratica per Sant'Antonino) chiede al Sindaco una quantificazione presunta del minor gettito conseguente a tale proposta: il Sindaco, pur non ricordando l'ammontare della minor entrata, precisa che le famiglie interessate non dovrebbero essere più di una sessantina;

il consigliere Roberto Giuglard dichiara il pieno favore del gruppo alla proposta e dichiara che ad essa l'Amministrazione comunale sia senz'altro pervenuta anche grazie alle sollecitazioni del gruppo "Unione Democratica Sant'Antonino";

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 15 Consiglieri votanti: n. 15

Consiglieri astenuti: //

Voti favorevoli: n. 15 Voti contrari: n. //

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente, all'unanimità;

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare la seguente modificazione al regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - I.M.U:
all'art. 10 – Assimilazioni, si aggiunge il seguente comma 3:
 3. *Il Comune assimila inoltre ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli), che le utilizzino come abitazione principale. Sono escluse dall'assimilazione le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Relativamente alle pertinenze si applicano le stesse limitazioni già previste all'art. 3 comma 1 lettera b. L'assimilazione si applica a partire dal saldo IMU anno 2013, secondo quanto previsto dall'art. 2 bis del D.L. 102/2012 convertito in Legge n. 124/2013. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al periodo precedente può essere applicata ad una sola unità immobiliare.*

3. Di disporre l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, con separata e successiva votazione, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 15

Consiglieri votanti: n. 15

Consiglieri astenuti: n. //

Voti favorevoli: n. 15

Voti contrari: n. //

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
F.to: FERRENTINO ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to: GAVAINI Dr.ssa Ilaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. n° 267/2000, viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Antonino di Susa, 11 novembre 2013

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Antonino di Susa, 11 novembre 2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg consecutivi e che contro di essa non sono pervenuti reclami.

La presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA IL**

o Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Antonino di Susa,
